

# DIRITTI SOCIALI

a cura del  
patronato Inac  
tel. 06 3201506  
fax 06 3215910

PATRONATO  
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI  
**INAC**  
PROMOSSO DALLA 

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno II - n. 1 - Aprile 2016

postatarget  
creative  
MBPA/CNIC/CONV/101/2016  
Posteitaliane

## Troppi allarmismi sul sistema previdenziale

### I dati dimostrano la sostenibilità

I conti previdenziali sarebbero sull'orlo del baratro, ma i dati dimostrano che si tratta di allarmismi ingiustificati, causa di inutili ansie fra i lavoratori, sul loro futuro di pensionati. Il tutto, si traduce in ingiustificati tagli alle pensioni, che renderanno insostenibile la vita dei prossimi pensionati. Con le riforme pensionistiche susseguites negli ultimi venti anni e con l'introduzione del sistema contributivo nel 1995, già dallo scorso anno peggiora la previdenza in generale, ed in particolare quella dei lavoratori agricoli autonomi. E' accaduto nell'anno di Expo in cui si è celebrato il ruolo unico e insostituibile dell'agricoltura nello sviluppo del nostro Paese. L'anno in cui tutti hanno riconosciuto che la tipicità dell'agricoltura italiana e la bellezza del nostro territorio, è il risultato dell'infaticabile opera degli agricoltori. Un riconoscimento che viene meno quando è necessario dare agli agricoltori un

riscontro economico anche sul piano pensionistico! Nei prossimi anni gli agricoltori otterranno pensioni fra € 293 e € 489 mensili: meno di 10 euro al giorno! Non accadeva da prima del 1957! Il Comitato per i diritti sociali del Consiglio d'Europa, ha già denunciato la violazione della Carta Sociale Europea, perché i minimi di pensione dovrebbero essere pari al 40% del reddito medio nazionale: € 650 mensili anziché € 502,39. Già oggi oltre 2 milioni di pensioni sono sotto questa soglia ed oltre 1 milione di questi sono agricoltori. L'Associazione Nazionale Pensionati della Cia ha raccolto e consegnato al Senato oltre 100mila firme per la petizione con cui si chiede l'adeguamento dei minimi al 40% del reddito medio nazionale, l'estensione del bonus di € 80 ai pensionati sotto i mille euro mensili, l'ampliamento della no-tax area. Ci sono spazi per dare risposte alle nostre richieste, perché

al contrario di quello che sostengono molti "esperti", il bilancio previdenziale italiano non solo è sostenibile, ma contribuisce abbondantemente alla fiscalità generale. Chi afferma la non sostenibilità, interpreta in maniera distorta i dati dell'Inps. Diversi studi indipendenti hanno calcolato la spesa pensionistica, partendo da un concetto fondamentale: la separazione tra assistenza e previdenza. Nel 2013 la spesa pensionistica complessiva è stata pari a € 247,86 miliardi che, al netto degli interventi assistenziali, pari a € 33,292 miliardi, si riduce a € 214,567 miliardi. Nello stesso anno, le entrate contributive per l'assistenza e le gestioni temporanee per le coperture figurative, sgravi e agevolazioni contributive, sono state di € 189,207 miliardi, a cui dobbiamo aggiungere € 10,6 miliardi per l'apporto dello Stato alla gestione dei dipendenti pubblici, per un totale di € 199,807 miliardi. Nel nostro

sistema previdenziale (a differenza di quanto accade ad esempio in Germania) le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione ordinaria, pertanto, è necessario tenere di conto questo aspetto. Nel 2013 l'Irpef e le addizionali comunali e regionali sulle pensioni hanno sottratto circa € 43 miliardi ai pensionati. Poiché le tasse sono una "partita di giro", in quanto il pensionato riscuote il netto, il vero esborso per lo Stato non è di € 247,86 miliardi, ma di circa € 171,5 miliardi. Il rapporto tra la spesa effettiva per pensioni ed il Prodotto Interno Lordo quindi, è pari al 10,7%, ampiamente in linea con i Paesi UE. Per questo diciamo con forza, basta al massacro delle nostre pensioni, bene porre un tetto a quelle elevate, ma è sacrosanto e possibile garantire dignità a quelle più

basse!!! Antonio Barile, Presidente nazionale del Patronato Inac-Cia e Responsabile delle politiche sociali della Confederazione italiana agricoltori



**Hai chiesto ed ottenuto l'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE nel 2015?**

Probabilmente l'Inps non ti ha calcolato correttamente le detrazioni fiscali!!!

**Potresti avere diritto ad un RIMBORSO!**

Rivolgiti ai nostri uffici, potremo verificare insieme a te, gratuitamente, se e quanto ti spetta, ed assisterti nella richiesta!

### Busta Arancione

In arrivo dall'Inps la simulazione della pensione!

Circa sette milioni di lavoratori riceveranno presto dall'Inps la busta contenente l'estratto conto contributivo ed una simulazione della pensione. L'esperienza consolidata in alcuni paesi del nord Europa, trova così spazio, dopo infinite resistenze, anche in Italia. L'estratto contributivo e la simulazione verrà inviata anche ai dipendenti pubblici allegata alla busta paga. Immaginiamo che molti contribuenti si troveranno "disorientati" dai dati contenuti nella comunicazione, per cui ci rendiamo disponibili a valutare con loro **gratuitamente**, eventuali necessità di sistemazione dei periodi contributivi od a fornire le informazioni del caso. Rivolgiti al **Patronato INAC!** L'esperienza di 40 anni di attività, **gratuitamente al tuo servizio!**  
CT



**@ Vuoi ricevere Diritti Sociali in formato elettronico?**

Inviaci una mail all'indirizzo **dirittisociali@cia.it** e scrivi nell'oggetto **Diritti Sociali** e la **sigla** automobilistica della tua **Provincia** (ad esempio, **Diritti Sociali MI**) oltre al tuo nome e cognome

**NON ANDARE IN PRE...CONFUSIONE**

**AL TUO 730**  
**CI PENSA IL CAF CIA**

SANZIONI PRECOMPILATO  
SPESA MEDICHE!  
MODIFICATA  
ACCETTATA  
SANZIONI PRECOMPILATO TELEMATICO



**CAF CIA**  
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

ICRITTO ALBO CAF /IMP N. 00027 DM 31-03-1983  
WWW.CAF-CIA.IT



**SPECIALISTI NEI  
SERVIZI ALLA PERSONA**

Caf Cia, Inac, Anp sono promossi dalla



## Riscatto del congedo parentale e della laurea

Le lavoratrici laureate che hanno avuto maternità durante periodi non lavorativi, possono riscattare entrambi i periodi, laurea e maternità. Cambio di rotta del legislatore, che con la legge di stabilità 2016 corregge una grave ingiustizia nei confronti soprattutto delle donne, e che non trovava corrispondenza in alcuno dei Paesi europei. Anche per i periodi precedenti al 2016 le lavoratrici (o gli uomini in particolari casi), possono riscattare entrambi i periodi, laurea e maternità, al fine di ottenere una pensione di importo più elevato, e magari anticipare la data di pensionamento. Il riscatto è oneroso, quindi ci saranno da pagare dei soldi, ma vale la pena presentare la domanda e valutare l'onere conseguente, senza rinunciare a priori. Prima di questo intervento, la lavoratrice avrebbe potuto riscattare o il congedo parentale per maternità non in costanza di rapporto di lavoro, o il periodo di studi per conseguire la laurea, anche se questi non coincidevano. Con una recente circolare, l'Inps ha dettato le regole applicative della modifica normativa, e permette che tale possibilità possa essere esercitata anche per i periodi antecedenti al 2016, a condizione che l'interessata presenti una specifica domanda, o una nuova domanda. Il regime di incumulabilità, infatti, continua ad essere vigente per le istanze di ri-

scatto presentate prima del 2016. Solo se ancora non definite verranno prese in considerazione, e l'importo del riscatto verrà determinato alla data del primo gennaio 2016. *CT*

## Indennità per malattia professionale Anche i pensionati possono averne diritto

Il riconoscimento dell'indennità per malattia professionale non ha risvolti negativi per i richiedenti, soprattutto se sono già pensionati. La malattia professionale è un fenomeno subdolo, che spesso si manifesta in tutta la sua gravità dopo anni di lavoro, addirittura dopo il pensionamento. Anche il pensionato può richiedere, in tempi prescrittivi determinati dalla natura della malattia (ad esempio, per la sordità entro quattro anni dalla cessazione del lavoro), il riconoscimento ed il conseguente indennizzo economico. L'indennità in capitale una tantum o la rendita permanente, spesso rappresentano somme interessanti, per altro a ristoro di invalidità raggiunte "grazie" al lavoro. Di seguito riportiamo un elenco non esaustivo delle più frequenti malattie professionali, invitando gli interessati a valutare con attenzione quanto sotto evidenziato ed a riferirsi ai nostri uf-

fici per una valutazione preventiva e completamente gratuita:

- asma bronchiale e alveolite allergica:** colpiscono l'apparato respiratorio e sono causate dall'inhalazione di polveri o altre sostanze che provocano una reazione allergica. Possono essere contratte dai lavoratori dell'industria che utilizza gomme, plastiche, metalli e tinture, e del settore agricolo per il contatto con polveri da fieno, farine, peli di animale ecc.
- malattie cutanee** come le dermatiti, ulcerazioni, tumori della pelle alle quali sono frequentemente esposti i lavoratori del settore edile, per l'uso di cemento e di altri materiali quali gesso, calce viva, marmo ecc.;
- malattie da radiazioni solari:** costituiscono un rischio per i lavoratori che svolgono abitualmente lavori all'aria aperta, ad

## Dimissioni on-line

### Il patronato INAC al servizio dei lavoratori

Cogli l'occasione per richiedere **GRATUITAMENTE** una verifica della situazione contributiva

## L'assegno sociale in attesa della pensione di vecchiaia

In attesa della pensione di vecchiaia il cittadino residente in Italia da almeno 10 anni e titolare di redditi non superiori a limiti prestabiliti, a 65anni e 3 mesi (nel 2015), può ottenere l'assegno sociale. Per il 2015 la pensione di vecchiaia potrà essere richiesta a 66 anni e 3 mesi per gli uomini (e per le donne del pubblico impiego), 63 anni e 9 mesi per le donne del settore privato, 64 e 9 mesi per le lavoratrici autonome. Nel 2016 uomini e donne dipendenti e gli uomini autonomi potranno avere la pensione di vecchiaia a 66 e 7 mesi, le dipendenti del privato a 65 e 7 mesi, le autonome a 66 anni ed 1 mese. In attesa della pensione di vecchiaia l'assegno sociale rappresenta certamente un'opportunità da valutare. *DZ*

## Bonus e agevolazioni per gli individui e le famiglie

Di seguito riportiamo un primo elenco dei cosiddetti "bonus" e delle agevolazioni tariffarie introdotte negli ultimi anni dal legislatore, al fine di sostenere economicamente situazioni di disagio economico o particolari condizioni delle famiglie. Raccomandiamo agli interessati di riferirsi al **Patronato INAC o al Caf Cia** (gli indirizzi sono a pagina 8), per eventuali chiarimenti e/o per presentare le conseguenti pratiche.

- Social Card o Carta Acquisti:** tessera tipo bancomat che viene caricata dallo Stato per un importo di € 40/mese. E' utilizzabile per l'acquisto di alimenti, spese sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas. Spetta agli ultrasessantacinquenni ed ai genitori di bimbi con età non superiore a 3 anni. E' legata a specifici parametri Isee e di cittadinanza.
- Social Card per disoccupati:** i nuclei familiari a basso valore Isee, con almeno un componente senza occupazione e un minore, possono beneficiare di questa nuova agevolazione. Non sono stati ancora emanati i decreti attuativi.
- Assegno al nucleo familiare con tre figli minori:** viene corrisposto dall'Inps. Il nucleo familiare deve avere almeno tre figli minori, residenti in Italia, ed un valore Isee di € 8.555,99. La certificazione Isee deve essere presentata al comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla richiesta.
- Bonus famiglie numerose:** introdotto dalla legge di stabilità 2016, consente di beneficiare di riduzioni di spesa e sconti tariffari. E' destinato ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico. La richiesta deve essere presentata al comune ed ha una durata biennale dalla data di emissione. Non sono stati ancora emanati i decreti attuativi.
- Bonus bebè 2015/2017:** sussidio di € 960 annui, erogati in rate mensili, per i genitori a partire dal momento della nascita/adozione

del bambino, sino al compimento del terzo anno di età. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita/ingresso in famiglia. Soggetto a limiti di valore Isee. Per le famiglie con valore Isee fino a € 7.000, l'importo raddoppia.

- Bonus 80 euro:** spetta a lavoratori dipendenti ed assimilati, comprese alcune prestazioni liquidate dall'Inps (disoccupazione, mobilità, ecc..) con redditi compresi tra € 8mila e €24.mila. Per i possessori di redditi compresi tra € 24mila ed € 26mila, l'importo del bonus diminuisce fino ad azzerarsi. Viene erogato dal datore di lavoro o dall'Inps.
- Bonus per neo mamme:** è alternativo all'astensione facoltativa. Il bonus (voucher) potrà essere speso per la baby-sitter o l'asilo nido. Da quest'anno possono richiederlo anche le autonome. Soggetto a decreto ministeriale non ancora pubblicato.
- Assegno di maternità del Comune (\*):** spetta alle madri non lavoratrici, e alle madri lavoratrici che non hanno diritto all'indennità di maternità. La domanda deve essere presentata al comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino, corredata dall'attestazione Isee.
- Assegno di maternità erogato dallo Stato (\*):** riservato ai genitori lavoratori che hanno un regolare contratto di lavoro, o licenziati o disoccupati. Devono avere almeno tre mesi di contributi nel periodo che va dai 18 mesi ed i 9 mesi precedenti il parto. La domanda deve essere presentata all'Inps entro i primi 6 mesi di vita del bambino/ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.

(\*)**Attenzione:** l'assegno di maternità erogato dal comune e quello erogato dallo Stato, non sono cumulabili con l'assegno di maternità Inps. Non vi è incompatibilità con il Bonus bebè. *DZ*

(continua)

**Indennità per MALATTIA PROFESSIONALE**  
**Richiederla è un tuo DIRITTO!**  
**Averla un GRANDE vantaggio!**

## Riforma delle pensioni Giù le mani dalle reversibilità!

Al momento di andare in stampa è iniziata la discussione alla Camera sulla legge delega con cui il Parlamento assegnerà al Governo il compito di definire le norme per il contrasto alla povertà. Questo nobile obiettivo però, rischia di contenere anche una finalità paradossale! Accanto alle disposizioni in favore delle famiglie numerose, alle quali verranno riconosciuti servizi sociali personalizzati legati all'Isee, appare improvvisamente la possibile revisione delle pensioni di reversibilità! Proprio così! Con una formulazione molto equivoca, e come tale magari anche equivocabile (ma come amava dire l'onorevole Andreotti "...a pensar male si fa peccato ma a volte ci si azzecca!"), trova spazio la possibilità di legare l'importo della pensione di reversibilità, come è noto percepita dai vedovi, vedove e figli minorenni o disabili, non solo ai redditi percepiti come è adesso, ma all'Isee, o "ricometro". E non solo le reversibilità, ma le integrazioni al trattamento minimo e la "quattordicesima" introdotta dal Governo Prodi. La normativa attuale sulle reversibilità, prevede l'erogazione al vedovo/vedova, figlio minorenne o disabile, solo di una parte dell'importo percepito dal coniuge/genitore deceduto, in relazione ai redditi del superstite. Se il reddito di quest'ultimo non supera € 19.573,71, l'importo della reversibilità è pari al 60% di quello originario. Se invece è superiore a € 32.622,85, viene erogato il 30% dell'importo originario. Con le nuove disposizioni in discussione, si prospetta una riduzione anche sostanziale di tali importi. I Ministri del Lavoro e dell'Economia hanno assicurato che la revisione delle modalità di riconoscimento delle reversibilità non avranno effetti per le prestazioni già erogate, ma sempre che ciò sia vero, perché mai questo ci dovrebbe rassicurare? Perché mai il problema dovrebbe essere sempre e solo rappresentato dal non intaccare i diritti (comunque sacrosanti) acquisiti? Perché mai non si fai i conti economici anche con le generazioni di oggi e di domani? Non è servita l'indecorsa lezione avuta con la famigerata riforma Fornero, che costringe il Governo ormai da anni (!!!) a rincorrere i lavoratori che hanno perso il lavoro e non possono andare in pensione? Evidentemente no. Non si sa come far quadrare i conti economici (e quelli sociali?), non si sa dove trovare i soldi (e la lotta all'evasione?), non si toccano i privilegi (toccherebbero se stessi!), e colpire "nel mucchio" è più facile, più produttivo che "mirare bene". Solo per coerenza, almeno abbiate la decenza di non definire questa disposizione "contrasto alla povertà"! *CT*

## Mettila in mani sicure la tua dichiarazione dei redditi!

### Delega il CAF Cia a ricevere il tuo 730!!!

Dallo scorso anno, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito internet, il 730 precompilato. Il contribuente potrà procedere direttamente alla trasmissione del proprio 730, dopo averlo accettato/modificato/integrato. Oggi e forse per qualche anno ancora, tale modalità non rappresenta una valida alternativa al servizio offerto dai CAF. Rispetto al nostro servizio infatti, mostra diversi punti di criticità che possono scoraggiare anche i contribuenti più "intraprendenti":

1) richiedere un pin di accesso direttamente all'Agenzia, infatti, non arriverà nulla automati-

camente a casa, né il pin né un modello cartaceo;

2) per stessa ammissione dell'Agenzia i dati presenti nel 730 precompilato:

- sono incompleti (ad esempio mancano diversi oneri e le spese mediche sono parziali);
- non sono sempre esatti (all'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato ma non è presente il suo utilizzo);
- in alcuni casi possono risultare "vecchi", perché si riferiscono alla situazione 2014



(dichiarazione presentata nel 2015).

Tutto questo determina che solo una piccola parte dei 730 precompilati, potranno essere trasmessi direttamente senza alcuna modifica o integrazione, mentre sulla restante parte, il contribuente, dovrà intervenire modificandoli e/o integrandoli. La modifica/integrazione dei dati espone il contribuente ai medesimi controlli previsti per i 730 presentati dal CAF e al conseguente regime sanzionatorio in caso di errore. Il servizio offerto dal CAF Cia invece, oltre a

svolgersi con le modalità e i tempi che il contribuente conosce perfettamente, si assume il compito di aggiornare ed integrare, in base alle informazioni fornite dal contribuente, la dichiarazione (anche precompilata). Inoltre, sulle dichiarazioni presentate quest'anno attraverso il CAF Cia, in caso di errore (senza dolo da parte del contribuente), assumerà su di sé tutti gli effetti sanzionatori previsti: la maggior imposta, le sanzioni e gli interessi. Il CAF Cia inoltre, potrà fornire tutti gli altri servizi che potranno essere richiesti come IMU, TASI ecc. Che molto spesso sono effettuati contemporaneamente alla dichiarazione. MB

### Pensione anticipata

#### L'uscita a 63 anni (e 7 mesi) è un privilegio per pochi!

La riforma Fornero consente ai lavoratori di percepire la pensione a 63 anni e 7 mesi di età, se sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995. La convenienza però, è solo per chi ha avuto retribuzioni elevate nella carriera lavorativa. Oltre al requisito di età, questi "fortunati" lavoratori possono



ottenere la pensione se hanno almeno 20 anni di contributi effettivi e la prima rata di pensione non deve ammontare a meno di 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (circa € 1.250). Rispetto alle regole ordinarie, può significare un anticipo della pensione di 3 anni. Non possono sfruttare questa opportunità i lavoratori che hanno contributi accreditati prima del 1996. Altro aspetto da tenere in considerazione, è l'importo soglia: la prima rata di pensione deve essere ammontare almeno a €1.250. Quest'ultima

è una condizione che a fronte di 20 anni di contributi, potrà essere rispettata solo di lavoratori che hanno avuto retribuzioni elevate nell'arco della propria carriera lavorativa. Uno dei progetti di revisione della legge Fornero prevede l'apertura di questa possibilità di pensionamento anche

ai lavoratori che hanno contributi versati prima del 1996. In questo modo la pensione, seppure anticipata di 3 anni, subirebbe una riduzione dell'importo fino al 9%, ridotto del 3% per ogni anno di ritardo dell'uscita, fino ad azzerarsi al compimento di 66 anni e 7 mesi di età. Il progetto consentirebbe ai datori di lavoro di pagare al lavoratore i contributi mancanti per integrare l'assegno, fino a fargli raggiungere l'importo soglia (€ 1.250) una volta conseguita la pensione.

Giuliano Testi

## L'esodo dei lavoratori anziani

### La "isopensione"

Dal 2013 le aziende ed i lavoratori a fine carriera che vogliono chiudere il rapporto di lavoro, possono contare sul cosiddetto "esodo dei lavoratori anziani". È utilizzabile solo dalle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, con un accordo raggiunto tra azienda, Inps e sindacati. Di fatto è un anticipo dell'età pensionabile sino ad un massimo



di 4 anni rispetto alla normativa corrente. Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore, tramite l'Inps, un assegno ("isopensione"), di importo equivalente alla futura pensione, fino al raggiungimento dei requisiti necessari per il pensionamento effettivo. L'azienda, oltre all'assegno, deve versare anche i relativi contributi. Questa procedura non determina penalità per il lavoratore, ma è soggetta ad una serie di condizioni:

- è necessario un accordo tra l'azienda ed i sindacati finalizzato alla gestione degli esuberanti. Dall'accordo deve risultare un'eccedenza del personale, il numero dei lavoratori in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.
- sottoscritto l'accordo, i lavoratori sono liberi o meno di aderire all'esodo, sempre che agli interessati manchino non più di 4 anni alla pensione, anticipata o di vecchiaia. Ad esempio, nel

2016 potrebbero aderire i lavoratori che hanno almeno 63 anni di età e che, pertanto, otterrebbero la pensione di vecchiaia a 67 anni nel 2020. Potrebbero essere interessati anche i lavoratori che hanno 39 anni e 3 mesi di contributi e che andrebbero in pensione anticipata nel 2020, con 43 anni e 3 mesi di contributi (per le donne un anno in meno).

3) se, previa verifica dell'Inps, tutte le condizioni sono soddisfatte, l'Istituto invia al datore di lavoro un prospetto contenente l'onere stimato del programma di esodo annuale. In quel momento, il rapporto di lavoro di coloro che hanno aderito al piano di esubero cessa, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'accordo stesso.

L'Inps provvederà a pagare l'isopensione, dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Al fine di evitare che un'insolvenza del datore di lavoro possa avere effetti negativi sui lavoratori, la legge lo obbliga a presentare all'Inps una fidejussione bancaria. Dopo 180 giorni di insolvenza, l'Inps potrà incassare la fidejussione e proseguire nel pagamento. In caso di mancato pagamento della fidejussione, l'Inps non potrà pagare l'isopensione.

Giuliano Testi

### Commercianti che cessano l'attività

#### Prorogato l'indennizzo



I commercianti che chiudono definitivamente l'attività e "rottamano" la licenza, hanno diritto ad una rendita di ammontare pari all'importo della pensione minima, circa € 500 mensili, fino alla pensione di vecchiaia. Possono richiedere l'indennizzo anche i commercianti che hanno chiuso l'attività in anni precedenti, a condizione di avere compiuto 62 anni di età, 57 anni se donna, essere iscritto per almeno 5 anni all'Inps nella gestione commercianti al momento della cessazione dell'attività, aver cessato definitivamente l'attività commerciale, aver riconsegnato al comune l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. I predetti requisiti devono essere rispettati entro il 2016, e la domanda deve essere presentata all'Inps entro il 31 gennaio 2017. CT

## Canone Rai Semplificazione con CAOS!

L'Italia...patria di inventori ed artisti...in tutti i sensi! Spiace scriverlo, ma a complicare le cose siamo veramente imbattibili! Intento pregevole quello di far pagare a tutti il canone TV (avrei qualcosa da dire sul "dovere" ma lasciamo stare) è il sistema pensato che lascia a desiderare. Non si riesce neanche ad immaginare il caos che si creerà da qui ai prossimi mesi, quando inizieranno ad arrivare le bollette dell'energia elettrica comprensive della prima rata del canone. Chi pagherà due o più volte, chi continuerà a non pagare alcunché! Per fortuna che c'è il Caf Cia ed il Patronato INAC: chi ha necessità di chiarimenti ed

assistenza può rivolgersi ai nostri uffici. Da quest'anno il pagamento del canone avverrà con addebito sulla bolletta energetica in 10 rate mensili di pari importo. Per il 2016 si parte a luglio, dal prossimo anno da gennaio. L'utenza elettrica fa presumere che vi è anche un apparecchio televisivo. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a residenza o dimora dallo stesso soggetto e dagli appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Sono stati pubblicati i modelli e le (indecifrabili!) istruzioni per effettuare le comunicazioni inerenti le diverse situazioni per tentare di evitare le duplicazioni

di pagamento. Attenzione alle scadenze, altrimenti almeno sei mesi di canone sono dovuti. Le comunicazioni sono di due tipi, una per chiedere di non pagare il canone perché non vi sono apparecchi televisivi nell'immobile dove è l'utenza per energia elettrica (con validità annuale), una per chi ha più utenze di energia elettrica, ma l'immobile viene utilizzato da altri (vale fino a variazione). Per le seconde e terze case possono verificarsi tre situazioni:

- il titolare della fornitura di energia elettrica non risiede nell'immobile (è a disposizione), quindi nella bolletta sarà annotato "uso domestico non residenziale".

Il canone verrà prelevato una sola volta sulla bolletta dell'abitazione principale, pertanto non deve essere effettuata alcuna comunicazione.

b) il contratto di energia elettrica sulla seconda casa è intestato ad un membro della famiglia anagrafica, ad esempio il figlio, è lì residente ma è domiciliato (nel senso che abita), con i genitori. Il figlio deve comunicare entro il 30 aprile o il 10 maggio se utilizza modalità telematiche, il codice fiscale del genitore che già paga il canone.

c) come per il punto b), ma il figlio dimora abitualmente nella seconda casa dei genitori, magari con un suo nucleo familiare. Non deve fare alcuna comunicazione se l'utenza elettrica è a lui intestata, perché deve effettuare il pagamento del canone. CT

### Isopensione

#### Assegno più basso in attesa della pensione vera

In attesa della pensione, quella vera, al lavoratore in isopensione spetta un assegno leggermente più basso. I contributi figurativi accreditati durante il periodo dell'esodo infatti, verranno considerati solo all'effettivo pensionamento. Vengono invece valutati eventuali benefici pensionistici utili sia per il diritto alla pensione che per l'importo, ad esempio la maggiorazione per gli invalidi civili con punteggio superiore al



74%. Sull'importo dell'isopensione non viene effettuata alcuna rivalutazione Istat, non spettano gli assegni familiari, non possono essere effettuate trattenute per pagamento di mutui, riscatti o ricongiunzioni, né può essere operata una trattenuta per cessione del quinto dello stipendio. L'isopensione non è reversibile: in caso di decesso del beneficiario ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta con le norme ordinarie,

tenendo conto anche dei contributi figurativi accreditati durante l'esodo. Il ricorso al pensionamento anticipato, anche se preceduto dall'isopensione, può far scattare la penalizzazione prevista per la pensione anticipata conseguita dopo il 2017 senza aver compiuto 62 anni, penalizzazione che si estende all'isopensione. Fermo restando il limite di 4 anni, in caso di future modifiche normative che estendono i requisiti di accesso alla pensione o in caso di aumento dell'aspettativa di vita, i percettori di isopensione possono comunque continuare a percepirla. Giuliano Testi



# Contribuenti senza datore di lavoro

## Ente pensionistico

Dal 2014 i titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, anche se privi di sostituto d'imposta, possono utilizzare il modello 730 sia in presenza di un credito che di un debito d'imposta. Dato che la norma fa riferimento alla mancanza di sostituto d'imposta, non di datore di lavoro, anche i lavoratori dipendenti che sono alle dipendenze di datore di lavoro "privato" (colf, badanti, autisti, giardinieri, baby-sitter ecc.), possono utilizzare il modello 730 anziché il modello Unico. Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un so-

stituito d'imposta:

- **se emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):
  - trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  - in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione op-

pure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

- **se emerge un credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.
- Inoltre, nel caso di emersione di un credito:
- se il contribuente ha comunicato all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), attraverso l'apposito modello reperibile sul sito dell'Agenzia, il rimborso viene accreditato su quel conto.

- Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:
  - per importi inferiori a mille euro (comprensivi di interessi), il contribuente riceve un invito a presentarsi presso un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti,
  - per importi pari o superiori a mille euro, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

MB

## INPS: Certificazione Unica 2016 solo via Internet!

Come lo scorso anno, l'INPS non invierà ai pensionati il prospetto riepilogativo della pensione annuale (O bis M), e le Certificazioni Uniche relative ai redditi erogati nel 2015. I due documenti saranno reperibili solo per via telematica sul sito dell'INPS, utilizzando il Pin individuale. Al fine di attenuare il prevedibile disagio, i pensionati che si rivolgeranno al **CAF Cia** per effettuare la dichiarazione dei redditi (730/Unico), **potranno avere la stampa della CU direttamente presso i nostri Uffici, senza costi aggiuntivi.**

MB

## BONUS IRPEF € 80

### VERIFICA CON IL CAF CIA SE TI SPETTA!

Il "bonus di 80 euro", è stato stabilizzato con la legge di Stabilità 2015. Il bonus sale da € 640 a €960, perché nell'anno 2015 è stato erogato a partire da gennaio (€ 80 x 12 mesi). Il credito, come per l'anno 2014, spetta ai titolari:

- di reddito di lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione;
- di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto e lavoratori socialmente utili).

In particolare il credito è riconosciuto in misura piena con reddito complessivo non superiore a € 24.000, parzialmente se superiore a € 24.000 ma non a € 26.000, nulla se il reddito complessivo è superiore a € 26.000.

I lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non è sostituto d'imposta (ad esempio, colf, badanti ecc.) per averlo dovranno presentare dichiarazione dei redditi.

## AVVISA LA TUA COLF/BADANTE!

## E' tempo di dichiarazione dei redditi!!!

### Le date da ricordare:

- **28 febbraio:** entro tale data il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) deve consegnare al contribuente il CU (ex CUD) che certifica i redditi percepiti e le ritenute subite.
- **15 aprile:** entro tale data il contribuente (o il CAF delegato) può accedere alla dichiarazione precompilata sul sito dell'Agenzia delle entrate.
- **7 luglio:** entro tale data il contribuente presenta al CAF il modello 730 allegando anche il modello per la scelta della destinazione dell'8, 5, 2 per mille dell'Irpef (730/1). Il contribuente riceve dal CAF copia del modello 730 con il prospetto di liquidazione delle imposte (mod.730/3), da cui il contribuente potrà verificare il debito o il credito risultante. Il CAF trasmette le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.
- **Da luglio** i lavoratori dipendenti riceveranno la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. Per i pensionati ciò avverrà dai mesi di agosto o settembre.
- **30 settembre:** entro tale data il contribuente può (se ha validi motivi), comunicare per iscritto, al proprio datore di lavoro o ente pensionistico di non voler effettuare gli acconti (Irpef e addizionali) o di volerli effettuare in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel modello 730.
- **25 ottobre:** entro tale data il contribuente può presentare un modello 730 integrativo nel caso abbia dimenticato d'inserire, nel modello presentato, spese detraibili o deducibili o versamenti che comportino come risultato finale un maggior credito o un minor debito rispetto a quanto risultava nel primo modello presentato.
- **30 novembre:** entro tale data il datore o ente pensionistico tratterrà dalla retribuzione o dalla pensione gli eventuali acconti Irpef dovuti.

Paolo Bendia

## IMU e TASI

### Riduzione al 50% con il contratto di comodato

Agevolazione a maglie super strette per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. Da quest'anno le abitazioni concesse a figli o genitori beneficiano di una riduzione della base imponibile IMU del 50%, fino ad ora riservata ai fabbricati di interesse storico o artistico ed ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La nuova misura riguarda di riflesso anche la TASI, dato che la base imponibile è la medesima dell'IMU. Sono interessati da tale agevolazione gli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Per poter fruire di tale riduzione è necessario che il concedente (comodante), oltre ad aver registrato il contratto di comodato,



possieda solo tale immobile in tutta Italia, oppure, se ne possiede due ma nello stesso comune, uno di questi venga utilizzato quale abitazione principale. Per attestare al comune interessato il possesso dei suddetti requisiti, è necessario presentare la dichiarazione IMU. *Irene Mariotti*

## Somme restituite

### Deducibili dal reddito

Dallo scorso anno è previsto che, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, possono essere portate in deduzione dal reddito complessivo:

- nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi;
- in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## Via la TASI dall'abitazione principale

Ancora cambiamenti sulla TASI per l'abitazione principale: la legge di Stabilità 2016 ne ha allineato il trattamento a quello previsto per l'IMU. A partire da quest'anno non è più soggetta a TASI l'unità immobiliare (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), destinata ad abitazione principale dal possessore o dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Tuttavia, nel caso in cui l'unità immobiliare detenuta da un soggetto diverso dal possessore, venga da questi destinata ad abitazione principale, il possessore è tenuto a versare la TASI nella percentuale stabilita per il 2015. La percentuale a carico del possessore è pari al 90% nel caso di mancato invio della delibera da parte del comune, entro il 10 settembre 2014, oppure, in caso di mancata determinazione della predetta percentuale nel regolamento comunale relativo al 2015. Sono esentati da TASI ed IMU anche gli immobili assimilati all'abitazione principale, sia *ex lege*, che in base ad una precisa disposizione del comune. Tra le assimilazioni all'abitazione principale previste dal legislatore, rientrano:

- gli immobili assegnati ai soci di cooperative;
- gli alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili del personale di Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia;
- l'unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato.

Il comune con propria delibera potrà aggiungere alle assimilazioni appena elencate gli immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti sanitari o strutture di ricovero, purché tali immobili non siano stati concessi in locazione.

Irene Mariotti


## Locazione a canone concordato imposte locali più leggere

Con la legge di stabilità 2016 arriva finalmente una disposizione di favore per coloro che concedono in locazione un immobile a canone contenuto. Per i suddetti immobili infatti, è prevista una riduzione del 25% dell'aliquota IMU/TASI deliberata dal comune. Il possessore dell'immobile pagherà quindi l'IMU applicando una aliquota scontata del 25% e la Tasi, per un importo compreso tra il 70 ed il 90% di quanto dovuto, calcolata applicando la medesima riduzione del 25% sull'aliquota. *Irene Mariotti*



## ESPROPRIAZIONE FORZATA ED INTIMAZIONE AL PAGAMENTO

Equitalia non può avviare una procedura di esecuzione forzata trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, senza che sia stata preventivamente notificata al contribuente una intimazione ad effettuare i pagamenti risultanti dal ruolo entro il termine di 5 giorni. Se viene notificata una intimazione di pagamento è necessario aver ben presente le verifiche da effettuare e le azioni da mettere in campo tempestivamente. Per prima cosa occorre verificare che l'atto di intimazione sia adeguatamente motivato, riportando in allegato la cartella di pagamento: in caso contrario l'avviso è nullo per violazione del principio costituzionale del diritto di difesa del contribuente. Altro controllo da effettuare è la data di notifica della cartella, rinvenibile dall'estratto di ruolo che è possibile richiedere presso gli sportelli di Equitalia. La cartella potrebbe essere prescritta. In questo caso è possibile impugnare presso la Commissione tributaria competente l'intimazione di pagamento, ed ottenere l'annullamento della cartella. E' consigliabile prima tentare la strada dell'annullamento in autotutela, sperando in uno sforzo



di "buon senso" del responsabile del procedimento di Equitalia. Se invece la cartella non risulta prescritta e qualora ne ricorra il caso, è possibile presentare ad Equitalia un'istanza di annullamento in autotutela, evidenziando eventuali errori o illegittimità dell'intimazione di pagamento: tale istanza sospende i termini della riscossione e, in caso di mancata risposta entro 220 giorni, le somme iscritte a ruolo, riportate nell'intimazione sono annullate di diritto. Attenzione però: il "silenzio" di Equitalia vale solo per annullare quegli atti la cui contestazione poggia su fondati motivi. Si ricorda infine che l'intimazione di pagamento perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla sua notifica, fatta salva tuttavia la facoltà di notificare un nuovo avviso di intimazione: in pratica se trascorrono sei mesi senza che Equitalia proceda all'espropriazione forzata, prima di procedere con qualunque atto, quest'ultima deve notificare al contribuente un nuovo avviso di intimazione. **Irene Mariotti**

## Agevolazione prima casa Più tempo per vendere la "vecchia prima casa"

Sospiro di sollievo per i proprietari di una "prima casa" che desiderano cambiarla acquistandone una nuova. Se fino al 2015 per poter applicare l'imposta di registro agevolata al 2% era necessario aver venduto la vecchia "prima casa" prima di procedere all'acquisto della nuova, da quest'anno le cose cambiano. Il contribuente può acquistare un ulteriore immobile abitativo usufruendo, provvisoriamente, anche su questo delle agevolazioni fiscali previste, e liberandosi della precedente "prima casa" entro un anno dal secondo acquisto. **Irene Mariotti**

## Novità!!!

### Detraibili anche le spese per i servizi di mensa scolastica!

Con una recente circolare l'Agenzia delle entrate considera detraibili nella misura del 19% della spesa sostenuta nell'anno e fino a € 400 per figlio, la tassa di iscrizione e di frequenza, i servizi di mensa scolastica, ecc. Rientrano in questa disposizione anche i contributi volontari ed altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici delle scuole per l'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, finalizzate all'acquisto di beni e/o servizi di-

versi da quelli "tecnologici". Rientrano ad esempio tra i primi gli acquisti di beni di consumo (saponi, carta igienica, fazzoletti, ecc.). Tra i beni "tecnologici", destinatari di una detrazione non cumulabile con la precedente, rientrano ad esempio gli acquisti di toner, piccoli lavori urgenti di natura edilizia, l'acquisto di fotocopie. Per queste ultime spese il contribuente deve attestare il versamento con certificazioni bancarie, postali, o comunque sistemi tracciabili. **MB**

## Mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale Detraibilità condizionata

Non tutte le prestazioni rese da un medico sono ammesse in detrazione in dichiarazione dei redditi, ma solo quelle di natura sanitaria, finalizzate alla cura di una patologia ed effettuate da medici o da personale specificamente abilitato dalle autorità sanitarie competenti. Questo il contenuto di una recente circolare dell'Agenzia delle entrate in risposta ad un quesito sulla possibilità di detrarre le spese sostenute dal contribuente per mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale.

L'Agenzia precisa che tali trattamenti devono essere riconducibili e necessari per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona e non a renderne più gradevole l'aspetto. Così come per i trattamenti chiropratici, le cui spese sono già detraibili se il servizio viene fornito da strutture idonee debitamente autorizzate e dirette da un medico specialista in fisioterapia o ortopedia, anche i trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia, forniti da personale medico

a ciò abilitato, vengono ora ammessi in detrazione. Per l'haloterapia o grotta di sale, l'Agenzia delle entrate si riserva di rispondere non appena il Ministero della Salute avrà fornito chiarimenti in merito alla finalità curativa della stessa. **CT**

## Spese funebri

A partire dall'anno d'imposta 2015, per detrarre le spese funebri non è più necessario che tra il deceduto ed il soggetto che sostiene la spesa intercorra un rapporto di parentela (familiari di cui all'art. 443, C.c., affidati o affiliati).

## Sostituzione della caldaia e bonus mobili

La sostituzione della caldaia consente la possibilità di beneficiare del cd "bonus arretrati", in quanto rappresenta una "manutenzione straordinaria" dell'edificio a cui è funzionale. L'Agenzia delle entrate ha ricordato che gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ammessi all'attuale detrazione del 50%, costituiscono il presupposto per l'accesso al bonus mobili, a condizione che si configurino almeno come interventi di manutenzione straordinaria su immobili abitativi. Gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono normativamente riconducibili alla manutenzione straordinaria, così come gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri, che consentono di ottenere risparmi energetici. **MB**

## Spese per il pedagogo Esclusa la detraibilità

La natura formativa e professionale del pedagogo esclude la possibilità di inquadrare le prestazioni dallo stesso fornite tra le prestazioni sanitarie. Interpellato il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate esclude la detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni svolte da un pedagogo, in quanto lo stesso ha una formazione e svolge una profes-

sione riconducibile ai servizi socio educativi, socio assistenziali, socio culturali, pertanto non può essere considerato un professionista sanitario. L'educatore sanitario di classe L/SNT2, invece, è riconosciuto quale professionista sanitario, pertanto le prestazioni dallo stesso fornite sono riconducibili nell'ambito delle spese sanitarie e come tali detraibili. **CT**

## Sostituzione sanitari

### La vasca da bagno non è una "barriera architettonica"

Cade un mito! O meglio, viene clamorosamente smentita una delle più fortunate, almeno fino ad oggi, campagne pubblicitarie con la quale, una nota casa produttrice di arredo bagno "speciali", invitava soprattutto la popolazione anziana a sostituire la tradizionale vasca da bagno con una "apribile" al fine di facilitare l'ingresso e l'uscita dalla stessa. Per l'Agenzia delle entrate tale intervento non può essere qualificato "eliminazione delle barriere architettoniche", anche se tali beni possono senza dubbio ridurre il disagio per la mobilità di chiunque. Non sono neanche inquadrabili tra gli interventi di manutenzione straordinaria che altrimenti avrebbero dato diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero del patrimonio edilizio. Solo il rifacimento dell'intero bagno, o almeno degli impianti idraulici, comprendenti a quel momento anche la sostituzione dei sanitari, può rientrare in questa ultima casistica. **MB**

niche", anche se tali beni possono senza dubbio ridurre il disagio per la mobilità di chiunque. Non sono neanche inquadrabili tra gli interventi di manutenzione straordinaria che altrimenti avrebbero dato diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero del patrimonio edilizio. Solo il rifacimento dell'intero bagno, o almeno degli impianti idraulici, comprendenti a quel momento anche la sostituzione dei sanitari, può rientrare in questa ultima casistica. **MB**

## ACQUISTO IMMOBILI DA LOCARE

### Raffica di chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

Deducibilità del costo di acquisto e deducibilità degli interessi passivi, questi gli argomenti che hanno recentemente impegnato l'Agenzia delle entrate sulla deducibilità dall'Irpef delle spese per l'acquisto o la costruzione di immobili da locare. La deduzione del 20% per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione effettuati dal 2014 al 2017, è soggetta ad un limite massimo di spesa complessiva di € 300mila. L'Agenzia chiarisce che il limite suddetto rappre-

senta l'ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, sia in relazione al numero di abitazioni che al contribuente. Se quest'ultimo acquista più unità abitative nel periodo 2014/2017 da destinare alla locazione, potrà beneficiare della deduzione per non più del 20% sull'importo massimo di € 300mila complessivi sostenuti nell'intero periodo. Per quanto attiene gli interessi passivi, la deduzione del 20%, cumulabile con quella appena sopra esaminata, riguarda

le somme pagate e non solo dovute, nell'anno d'imposta. Ai fini del riscontro delle spese deducibili nell'anno, il contribuente dovrà produrre le quietanze di pagamento degli interessi passivi. Con uno sforzo che probabilmente si infrangerà in contenzioso tributario in quanto privo di supporto normativo, l'Agenzia afferma anche che la deduzione del 20% degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle abitazioni da concedere in locazione, trova un limite massimo del mutuo di € 300mila. Se i mutui sono stati contratti per un importo superiore, gli interessi passivi su cui calcolare il 20% di deducibilità ai fini Irpef debbono essere riproporzionati. Ritrovato il testo della norma, l'Agenzia sostiene che non vi è alcun limite temporale per la deduzione degli interessi passivi, limite che invece è espressamente previsto per la deduzione relativa al prezzo di acquisto dell'immobile abitativo da locare. Per poter beneficiare delle deduzioni appena esaminate, il proprietario dell'unità abitativa deve locare l'immobile entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione. Il contratto di locazione deve avere una durata di almeno 8 anni e comunque con carattere continuativo. Se il contratto di locazione è stato stipulato per una durata inferiore, ma con possibilità di rinnovo che complessivamente fa raggiungere il limite minimo previsto di 8 anni, la deduzione spetta comunque. La decadenza dalla stessa deduzione opera solo se il contratto viene interrotto per volontà del locatore, o nel caso in cui il conduttore risolva il contratto e l'unità immobiliare non risulti nuovamente locata per un periodo di tempo superiore ad un anno. **Irene Mariotti**

## Redditi esteri Il credito d'imposta con autocertificazione

Il contribuente che percepisce redditi esteri ma non ha l'obbligo di presentare nel Paese estero la dichiarazione dei redditi, da quest'anno potrà autocertificare tale condizione e beneficiare del credito d'imposta spettante per le imposte pagate all'estero. Questo il risolutivo pronunciamento dell'Agenzia delle entrate semplifica la vita dei contribuenti (ed i rapporti con i Caf!). Il contribuente residente in Italia che percepisce redditi esteri imponibili anche in Italia, può beneficiare di un credito d'imposta pari alle imposte versate nel Paese estero. A tal fine, fino ad oggi, avrebbe dovuto presentare al Caf o al fisco se presenta il modello Unico, la dichiarazione dei redditi "estera" ed i versamenti di imposta effettuati su tali redditi. In taluni paesi però, il contribuente non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione. Dimostrare questa condizione di esonero però era molto difficile. Il contribuente può ora attestare l'esonero dalla presentazione della dichiarazione e consegnare al Caf o al fisco le ricevute di avvenuto pagamento delle imposte estere. **Paolo Bendia**



## Bonus di € 80 per le Forze armate e di polizia

Al personale appartenente ai corpi di polizia, ai vigili del fuoco ed alle forze armate, è riconosciuto per il 2016 il contributo straordinario di € 960 su base annua, che verrà erogato in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile, in proporzione al servizio prestato nell'anno. Il contributo è esentasse i € 960 e non è soggetto a contributi previdenziali, per cui nessun vantaggio si trasferirà sull'indennità di buonuscita e sulla futura pensione. Il bonus non verrà corrisposto ai lavoratori delle polizie locali.

Lucia Ciccaglione

## Lavoratori in esubero della Provincia

Sono stati stimati in circa duemila i lavoratori delle province in esubero. Gli stessi verranno assegnati ad altra amministrazione dello Stato o dei comuni e dovranno scegliere entro la fine di aprile la sede di assegnazione tra i posti disponibili, tenuto conto della funzione svolta, dell'inquadramento e dell'area funzionale. La sede da preferire, oltre a quella nell'ambito provinciale o metropolitano, può essere scelta anche per il capoluogo della regione o nel territorio di Roma capitale. Se non viene espressa alcuna preferenza tramite il portale dedi-

cato alla mobilità, verranno assegnati dal Dipartimento della funzione pubblica. I dipendenti trasferiti per mobilità manterranno l'anzianità di servizio maturata e la posizione giuridica ed economica con riferimento alle voci fisse e continuative ed accessorie non correlate al profilo d'impiego di provenienza in godimento al momento del trasferimento. SR


## Dipendenti pubblici Secondo invio degli estratti contributivi

Prosegue l'invio delle comunicazioni individuali da parte dell'Inps a tutti gli iscritti alla cassa dipendenti enti locali, con l'invito di verificare la propria posizione contributiva. La trasmissione agli interessati avviene tramite gli Enti datori di lavoro. L'operazione interesserà progressivamente tutti gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici e si concluderà nel 2016. Il Patronato INAC è a disposizione per assistere gratuitamente i lavoratori nella verifica, integrazione e/o correzione dei dati inviati dall'Inps. Lucia Ciccaglione

## Dirigenti medici

### Trattenimento in servizio più lungo

È stato confermato il pensionamento obbligatorio per i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. È stata altresì confermata l'esclusione per i magistrati ed i professori universitari, ora estesa ai dirigenti di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale, tra i quali, i dirigenti medici ed i dirigenti sanitari. I dirigenti medici del ruolo sanitario hanno la possibilità, pre-



via richiesta, di rimanere in servizio oltre i 65 anni di età, per raggiungere 40 anni di servizio effettivo, a condizione che non venga superato il limite di 70 anni. L'amministrazione da cui dipende il dirigente potrà accettare la richiesta di prosecuzione a condizione

questa non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti in forza alla stessa amministrazione. Lucia Ciccaglione

## Liberi professionisti

### Rateizzazione delle ricongiunzioni ad interessi zero

Le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, possono essere rateizzate con la maggiorazione di un interesse annuo pari al tasso di variazione dell'indice Istat relativo all'inflazio-

ne. In considerazione dell'indice negativo (-0,1%) accertato per il 2015, l'Inps ha comunicato che le istanze di rateizzazione presentate nel 2016 possono essere calcolate senza applicazione di interessi. SR

## La Pubblica Amministrazione cambia volto

La legge delega entrata in vigore nell'estate del 2015, attribuisce al Governo poteri per il riordino della Pubblica Amministrazione su vari fronti: dal collocamento al lavoro al riordino dei dirigenti, alla razionalizzazione delle forze di polizia con accorpamento del Corpo forestale (il cui personale entrerà nell'arma dei Carabinieri), al riordino del corpo dei vigili del fuoco. Saranno riviste le norme per l'effettuazione dei nuovi concorsi pubblici. Sono inoltre previste forme di lavoro flessibile in base alla valutazione dei dipendenti pubblici con sistema di premialità e nuove norme per responsabilità disciplinare. Il dipendente prossimo alla pensione potrà chiedere il part time ma con onere a suo carico per la differenza di contribuzione per ottenere la pensione intera. Saranno rivedute anche le funzioni svolte dal Pra e dalla motorizzazione civile, in modo tale da consentire il rilascio di un unico documento sia per la proprietà che per la circolazione dei veicoli. (SR)

## Soppresso il fondo pensioni Gas La gestione passa all'Inps

Con recente circolare l'Inps ha reso noto che a far data dallo scorso primo dicembre, è stato soppresso il Fondo a favore del personale dipendente delle aziende private del gas. Dalla stessa cessa ogni contribuzione allo stesso Fondo e non verrà liquidata nessuna nuova prestazione. Viene istituita la gestione ad esaurimento del Fondo gas presso l'Inps, che subentra così nei rapporti attivi e passivi in capo allo stesso. A carico della predetta gestione vengono posti gli oneri riguardanti le pensioni integrative esistenti al 30 novembre 2015 e le pensioni ai

superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti di pensione integrativi, è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro fino al 2020. Lucia Ciccaglione



## Congedo parentale ad ore nella Pubblica Amministrazione

L'Inps è intervenuto per disciplinare la mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. Questa modalità di fruizione del congedo, permette al genitore di scegliere tra congedo giornaliero od orario. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente il 30% della retribuzione persa, per un periodo di congedo parentale massimo e complessivo tra i genitori, di 6 mesi, fruito fino al sesto anno di vita

del bambino. Per i periodi di congedo fruiti tra i 6 e gli 8 anni di vita del bambino, l'amministrazione deve corrispondere la retribuzione nella misura del 30%, a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 l'importo del trattamento minimo di pensione. I periodi di congedo fruiti tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino, non danno diritto ad alcuna retribuzione. Sono esclusi dalla disciplina in oggetto il personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco. Lucia Ciccaglione

## Riscatto contributivo per i dipendenti pubblici

### L'Inps fissa i termini

La domanda di riscatto dei periodi di studio o di calcolo per servizio reso presso altri enti, deve essere presentata dall'interessato almeno due anni prima della cessazione dal servizio per limiti d'età. Questo ultimo parametro deve essere inteso nel "senso dinamico" conseguente all'aumento dei limiti pensionistici previsti dalle

varie norme: da 65 anni a 66 anni e 3 mesi nel 2015, a 66 anni e 7 mesi per il 2016 e così via. Se la cessazione dal servizio avviene per motivi diversi dal pensionamento per età, il termine perentorio per la presentazione della

domanda è di 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per chi ha raggiunto il diritto a pensione entro il 2011, prima della riforma Fornero, il limite d'età resta fermo a 65 anni. SR

## Pensionamento d'ufficio della pubblica amministrazione

È stato abolito il trattenimento in servizio che consentiva al lavoratore di rimanere per altri due anni al lavoro dopo l'età di pensionamento (intesa in 65 anni di età) e introdotta invece la possibilità per l'amministrazione di decidere unilateralmente di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di coloro che raggiungono la massima anzianità. I lavoratori che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia di 65 anni, o la quota (somma contributi ed età) di 96 per l'anzianità entro il 2011, sono collocati automaticamente in pensione. In caso contrario, il rapporto di lavoro prosegue fino a 66 anni e 7 mesi e solo se non raggiunto il minimo di contributi di 20 anni, si arriva

fino a 70 anni di età. È fissato invece il limite di 70 anni solo per magistrati, procuratori, avvocati e professori universitari. È a discrezione dell'amministrazione invece decidere di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di quei dipendenti che hanno raggiunto l'anzianità contributiva massima (per il 2016 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), a condizione che non esista penalizzazione sulla pensione, perciò non prima dei 62 anni d'età, dando un preavviso di sei mesi al lavoratore. Non possono esercitare questa facoltà i dirigenti medici, professori universitari, magistrati, personale della difesa e soccorso. SR

## Dipendenti di aziende editoriali



Ai dipendenti poligrafici collocati in cassa integrazione straordinaria, finalizzata al prepensionamento in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il primo settembre e il 31 dicembre

2013, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze delle pensioni vigenti nel 2013. In base a tale disposizione, i lavoratori in questione hanno diritto al prepensionamento indipendentemente dal requisito anagrafico, sulla base dell'anzianità contributiva minima di 32 anni quale lavoratore dipendente, aumentata di un periodo di tre anni, quindi fino ad un massimo di 35 anni. Lucia Ciccaglione

## Commercialisti e esperti contabili

### Il nuovo Codice deontologico

È entrato in vigore il primo marzo il nuovo Codice di comportamento per i dottori commercialisti e gli esperti contabili. Il Codice delinea i doveri e la condotta da tenere nell'esercizio della professione, nell'interesse pubblico, dei clienti e dei terzi. Il principio fondamentale ribadito è di agire integralmente con onestà e correttezza, sia nel rispetto delle leggi che nel rapporto con il cliente, con il quale deve essere concordato il compenso pattuito, preventivamente e per iscritto alla

firma del conferimento dell'incarico. Il cliente e il professionista possono concordare limitazioni al diritto di recesso del cliente, ovvero prevedere a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del professionista, proporzionato in relazione all'incarico e/o al compenso previsto per il completamento dello stesso. Il commercialista ha inoltre diritto di scegliere i propri clienti ed ha obblighi di buona condotta anche nei confronti dei propri colleghi contabili. SR

## Infortunio in itinere

### Indennizzo anche per l'uso della bicicletta

Con un decreto collegato alla legge di stabilità 2016, sono state introdotte importanti novità che riguardano l'infortunio in itinere. L'infortunio in itinere è quello che può verificarsi nel tragitto di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro, oppure tra un luogo di lavoro e un altro, o ancora, durante lo spostamento per consumare il pasto in caso non sia disponibile la mensa aziendale. In caso di infortunio accaduto a chi utilizzava la bicicletta per tali spostamenti, fino ad adesso per poter



ottenere l'indennizzo, il lavoratore doveva dimostrare che l'uso di tale mezzo era necessario in quanto non erano utilizzabili i servizi pubblici. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le cose cambiano: tenuto conto principalmente dei positivi risvolti ambientali, l'uso della bicicletta risulta sempre necessitato. In altre parole, l'infortunio occorso a chi utilizza la bici per andare a lavoro, è infortunio in itinere e come tale, sempre indennizzabile dall'Inail.

**Romolo Esposito**

## Gestione Separata

### Nuove indennità di maternità e paternità

Il Jobs Act ha previsto la possibilità di fruire dell'indennità di maternità o paternità per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, anche se adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi. Tale diritto permane anche nei casi in cui il committente o l'associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti. La disposizione si applica dal 2015. Per l'invio della domanda, gli interessati potranno richiedere l'intervento del Patronato INAC. **GC**

## ASDI

### Il nuovo assegno di disoccupazione, ma non per tutti!

Diventa finalmente operativo l'assegno di disoccupazione introdotto dal Jobs Act: l'ASDI. Il nuovo sussidio è destinato a coloro che hanno terminato la NASpI e possiedono un'attestazione ISEE non superiore a € 5mila. I richiedenti devono avere almeno 55 anni o la presenza di un minore nel nucleo familiare e non devono perce-

pire pensioni dirette (vecchiaia, anzianità, anticipata, inabilità) o l'assegno sociale. Le domande vanno presentate all'Inps in via telematica tramite il Patronato INAC. Le conseguenze dei rigidi requisiti posti, riduce sensibilmente la platea dei potenziali beneficiari, che saranno veramente pochi. **Tatiana Sanrocchi**

## La risoluzione consensuale del lavoro ed il diritto alla Naspi

Con una recente nota il Ministero del lavoro ha chiarito che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nel caso di aziende al di sotto dei 15 dipendenti, non comporta per il lavoratore interessato il diritto alla Naspi. Il riconoscimento della disoccupazione spetta, quindi, solo in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale a seguito del tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione del lavoro. **GC**



## Assegno del comune per il nucleo familiare e la maternità

### Gli importi aggiornati per il 2016

L'Inps ha comunicato che per il 2016 l'assegno per il nucleo familiare erogato dai comuni è di €141,30, mentre il limite Isee per il diritto è di € 8.555,99. L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento è di € 338,89 per 5 mensilità. Il valore Isee per questa prestazione è di € 16.954,95. **GC**

## Contratto a termine

### Diritto di precedenza ed esonero contributivo

Il diritto di precedenza, esercitabile dal lavoratore che ha lavorato con uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi, riconosce allo stesso il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi. Il Ministero del lavoro ha chiarito che tale diritto deve essere espressamente richiamato nel contratto a termine e può essere esercitato solo "...a condizione che il lavoratore lo manifesti per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.". In mancanza di tale esercizio di volontà, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori, o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere, ed usufruire dell'esonero contributivo per 36 mesi. **GC**

## Lavori faticosi e pesanti

### Le domande per il riconoscimento

Con un recente messaggio l'Inps ha comunicato che entro il 1 marzo potevano essere presentate le domande per il riconoscimento dei lavori particolarmente faticosi e pesanti, dai lavoratori che matureranno i requisiti agevolati per la pensione nel 2016. A queste pensioni si applicano le cosiddette "finestre mobili", pertanto, la prima decorrenza utile è fissata trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione

dei requisiti per i dipendenti, 18 mesi per gli autonomi. La presentazione della domanda oltre il predetto termine, assicura comunque il riconoscimento dei benefici contributivi, ma comporta il differimento della decorrenza della pensione pari al periodo che intercorre dalla data di presentazione della stessa domanda e lo stesso termine del 1 marzo. **GC**

## Dimissioni on-line

### La "complicata" tutela del lavoratore

Dal 12 marzo scorso le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro possono essere trasmesse, pena l'inefficacia, solo telematicamente. La nuova disposizione, attuativa di una previsione del Jobs Act, è diventata pienamente operativa, non senza difficoltà che auspichiamo verranno superate nelle prossime settimane. Le dimissioni on line. Il lavoratore che intende dimettersi, non può più inviare la consueta lettera al datore di lavoro, ma deve farlo tramite il sistema telematico dell'Inps. Lo stesso lavoratore ha due possibilità: richiedere le credenziali all'Inps ed al Ministero del lavoro, oppure rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati:



- 1) Patronati, quale l'INAC;
- 2) Organizzazioni sindacali;
- 3) Enti bilaterali;
- 4) Commissioni di certificazione.

Anche i lavoratori che si dimettono per aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata sono soggetti alla sopra descritta modalità di comunicazione. Sono espressamente esclusi i lavoratori domestici, le cessazioni

durante il periodo di prova, i rapporti di lavoro marittimo, i rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, le dimissioni rassegnate in gravidanza e dai lavoratori/lavoratrici con figli di età fino a 3 anni. Per queste ultime rimane ferma la necessità della convalida presso la Direzione del lavoro. **Romolo Esposito**

## Visite fiscali

### Cambia la reperibilità in malattia nel settore privato

Un decreto ministeriale ha escluso dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, in caso di malattia, per i lavoratori subordinati privati, per i quali l'assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita

(dialisi, malattie oncologiche, ecc.), o a stati patologici connessi ad una invalidità riconosciuta che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%. Le patologie devono risultare da idonea documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie. Restano esclusi da questa deroga i lavoratori che hanno subito infor-



tuni sul lavoro ed i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. L'orario di reperibilità, entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo, va dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche ed i festivi. **GC**

## Bonus amianto

### Prorogato a fine anno del termine per le domande

Prorogato al 31 dicembre il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dei benefici contributivi per i lavoratori esposti all'amianto. Sono destinatari del beneficio i lavoratori iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria Inps, gli assicurati per il rischio malattie profes-

sionali Inail ed i dipendenti di aziende che hanno collocato tutti i lavoratori in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, se questi ultimi hanno ottenuto in via giudiziale l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto. **GC**

## Esonero contributivo

### L'assunzione di un pensionato

Il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito che, per le imprese che hanno effettuato assunzioni nel 2015, è previsto l'esonero contributivo totale a carico del datore di lavoro, fino ad un massimo di € 8.060 e per 3 anni consecutivi, anche per le assunzioni dei pensionati. L'esonero può essere concesso solo se nei 6 mesi precedenti il lavoratore non è stato occupato presso un altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il beneficio non è esercitabile per i lavoratori per i quali è già stato usufruito per una precedente assunzione. In attesa dei chiarimenti dell'Inps, riteniamo che anche per il 2016 il datore di lavoro potrà beneficiare dello sgravio per l'assunzione dei pensionati, seppure con la riduzione del beneficio al 40%, come disposto dalla legge di stabilità. **GC**



## Invalidi civili, ciechi e sordi

### Limiti di reddito ed importi delle indennità 2016

Ogni anno anche gli importi delle indennità economiche e delle pensioni erogate agli invalidi civili, vengono adeguate all'inflazione ed al costo della vita determinati dall'Istat. Quest'anno gli importi rimangono invariati rispetto al 2015. Al pari delle indennità, anche i limiti di reddito che consentono di percepirle, se previsti, vengono adeguati. Per i ciechi civili titolari della sola pensione, se ciechi assoluti e ricoverati, e per i ciechi parziali ricoverati e non ricoverati, l'importo della pensione per il 2016 è di € 279,75. Per i ciechi assoluti non ricoverati, l'importo della pensione è di € 302,53/mese. Il limite di reddito personale per avere diritto alla pensione, è di € 16.532,10/anno. Ai ciechi parziali che percepiscono la sola indennità speciale, ricoverati e non ricoverati, viene corrisposto un importo di € 206,19/mese, senza limiti di reddito. Il cieco assoluto che percepisce anche l'indennità di accompagnamento, in aggiunta alla pensione riceverà € 899,38 per l'accompagnamento, questa ultima senza limiti di reddito. Gli ipovedenti gravi (cd "decimisti"), percettori del solo assegno a vita, per il 2016 otterranno l'importo di € 207,41/mese, con limite di reddito personale complessivo di € 7.948,19/anno. Gli invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente, percepiscono nel 2016 € 279,47/mese, con limite di reddito complessivo personale di € 16.532,10/anno. Se percettori di indennità di accompagnamento, in aggiunta all'importo della pensione, percepiscono € 512,34/mese, indipendentemente dal reddito. Agli invalidi parziali, minori di anni 18, che hanno diritto all'indennità di frequenza, viene erogato mensilmente l'importo di € 279,47, con limite di reddito complessivo personale non superiore a € 4.800,38. Il medesimo importo e limite di reddito si applica agli aventi diritto del solo assegno di assistenza. I lavoratori che hanno almeno un'anzianità contributiva di 520 settimane e 35 anni di età, affetti da Talassemia major o morbo di Cooley, oppure da Drepanocitosi o anemia falciforme, ricevono nel 2016 € 501,89/mese, senza limiti di reddito.

Claudio Superchi

## Invalidità ed ISEE

### Le indennità non contano per il "riccometro"

Importante e definitiva sentenza del Consiglio di Stato sulla valutazione ai fini Isee delle indennità percepite dai disabili, per altro già dichiarate illegittime con tre sentenze del Tar del Lazio. Così come per l'indennità di accompagnamento, tutte le provvidenze economiche erogate in funzione dell'invalidità, non possono essere considerate "reddito" ai fini Isee. Tali prestazioni devono essere pertanto escluse dal redditometro (Isee). L'appello al Consiglio di Stato era stato presentato dal Governo, che si era opposto alla (per noi logica) interpretazione del Tar del Lazio, che con tre sentenze aveva di fatto dichiarato illegittima la parte delle istruzioni Isee, disposte con Decreto del presidente del consiglio dei ministri, nella parte in cui determinava i criteri per il calcolo del reddito delle famiglie con componenti disabili. Le indennità erogate ai disabili per la loro condizione, non possono essere considerate alla stregua delle remunerazioni, ma indennità risarcitorie o compensative della condizione di invalidità. Indennità di accompagnamento, invalidità civile, assegno mensile di invalidità, assegno sociale sostitutivo dell'invalidità, indennizzi Inail, ecc., sono quindi irrilevanti ai fini Isee e questo amplia, talvolta notevolmente, i diritti delle famiglie con componenti disabili. Il Ministro del lavoro ha affermato che la sentenza verrà rispettata, e vorrei anche vedere, visto che l'appello lo ha promosso (e perso!) il Governo! Le famiglie interessate, che hanno già richiesto l'Isee, sono invitate a verificare se tali indennità sono state comprese nel calcolo, ed eventualmente a richiedere una nuova Isee per cambiamento delle condizioni reddituali.



## Invalidità oncologica

### Le tutele economiche

Per i malati oncologici sono previste tre livelli di invalidità:

- per le "neoplasie con prognosi favorevole e con modesta compromissione funzionale" è prevista una percentuale dell'11%;
  - per "neoplasie con prognosi favorevole con grave compromissione funzionale" il 70%;
  - per "neoplasie con prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica", il 100%.
- Per avere l'attribuzione del grado di invalidità, è necessario che il contribuente richieda alla Asl la visita medico legale per il riconoscimento dell'invalidità e/o dell'handicap (di cui alla legge 104/92). Questo ultimo riconoscimento deve essere richiesto espressamente e darà diritto all'interessato ed ai suoi familiari di beneficiare dei permessi per l'assistenza. Nel caso in commento, il medico certificante la situazione per la quale si richiede la valutazione, può chiedere un iter accelerato e la visita verrà così assicurata entro 15 giorni dalla richiesta. Contestualmente, può essere anche richiesto anche il riconoscimento all'indennità di accompagnamento, riservato a coloro che, a causa della malattia ed effetti conseguenti, non sono più in grado di svolgere le normali attività quotidiane. Questa ultima indennità può essere beneficiata anche per i più o meno brevi periodi durante i quali gli effetti delle cure, chemioterapiche, radioterapiche, ecc., provocano uno stato particolarmente debilitante, valutato dal servizio oncologico che effettua il trattamento.

(continua)

## GLI UFFICI INAC - CAF Cìà srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	Via Rainaldo D'acquaviva 62 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 178607792	NAPOLI	corso A. Lucci, 96 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARILETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118- fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via Comotti 11 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 1/C - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	via Dei Velini 147 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficiera, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		

